

## LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA E LA PERSONALITÀ DEI COMPILATORI

1. — Il *Vocabularium Institutionum* dell'Ambrosino colma provvidamente una delle ultime lacune lamentate dai romanisti moderni. Quando sarà stato portato a termine il grande *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* della Savigny-Stiftung (già peraltro completo nelle schede) e quando sarà finalmente venuto alla luce quel Vocabolario delle Novelle di Giustiniano, che era nei propositi del compianto Bortolucci e che il Wenger annuncia ormai da parecchio tempo, potremo finalmente contare su una completa dotazione lessicale per i nostri studi.

L'iniziativa di un Vocabolario delle Istituzioni di Giustiniano fu, come è noto, del Vassalli, il quale pubblicò nel 1914 un *Index verborum Institutionum Iustiniani*<sup>1</sup>, comprendente le lettere dalla A alla F. Ma l'opera rimase malauguratamente tronca, e per via della prima guerra mondiale e per via delle molteplici altre cure del chiarissimo autore, passato all'insegnamento di discipline del diritto moderno.

L'Ambrosino, dal canto suo, non ha inteso completare il lavoro del Vassalli, ma ha preferito ricominciare *ex novo*, con criteri in parte diversi. Asperissima ed ingrata fatica, che tuttavia chiunque abbia un po' di pratica delle fonti giuridiche romane è dispostissimo a riconoscere. Non è possibile, anzi, non segnalare con ammirazione, in base ai primi controlli, la grande diligenza e la estrema accuratezza impiegate dall'a.: diligenza e accuratezza cui lo stesso Vassalli tributa ampia e meritata lode nella *Praefatio* concessa al nuovo *Vocabularium* (p. VII ss.).

Il *Vocabularium* si divide in tre parti: la prima delle voci latine (p. 1 ss.), la seconda dei nomi propri (p. 301 ss.), la terza delle voci greche (p. 309 s.). Il sistema di esposizione è quello adottato dal von Mayr e dal San Nicolò nel *Vocabularium Codicis Iustiniani*, salvo che, oltre la indicazione del passo in cui ogni singola voce si rinviene, vi è anche la indicazione del rigo relativo nella 15ª edizione del Krüger.

\* In *SDHI*. 10 (1944) 390 ss. Recensione ad AMBROSINO, *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti* (1942).

<sup>1</sup> Perugia (Bartelli e Verando).

Ma il Vocabolario dell'Ambrosino — ed è qui l'interesse maggiore di esso — non si arresta a queste indicazioni. Distinti segni tipografici segnalano: *a*) le voci eguali a quelle dei passi corrispondenti delle Istituzioni gaiane; *b*) le voci parimenti usate da Gaio e da Giustiniano in passi corrispondenti, ma con inflessioni diverse; *c*) le voci che, nel confronto con i passi delle Istituzioni di Gaio, appaiono diverse per effetto della varietà delle lezioni; *d*) le voci che sono da attribuirsi ai compilatori, o in quanto appartenenti a brani di costituzioni postclassiche e giustiniane (oppure relativi a costituzioni postclassiche o giustiniane) o in quanto appartenenti a brani e incisi che si ritengono emblematici<sup>2</sup>. L'*Index* del Vassalli si limitava, invece, ad indicare le voci gaiane e quelle dei passi relativi a costituzioni giustiniane.

2. — L'ampliamento dei criteri indicativi cui si era limitato il Vassalli è — ripeto — del più alto interesse e denuncia nell'Ambrosino una attività veramente appassionata dedicata all'arida fatica del Vocabolario. Non saprei dire, però, se l'utilità della consultazione sia maggiore.

Io credo che più prudentemente e proficuamente aveva operato il Vassalli, limitandosi a segnalare — dopo molta meditazione (v. *Praefatio* cit.)<sup>3</sup> — le sole voci da ricondurre alle Istituzioni di Gaio e alle costituzioni giustiniane. In verità, sebbene l'Ambrosino segnali con molta cautela le voci di carattere emblematico (appoggiandosi in genere all'autorità del Ferrini e del Krüger), tuttavia si tratta, nella maggior parte dei casi, di congetture non sempre sicurissime: la sorte di queste attribuzioni congetturali coinvolge quella delle attribuzioni sicure, cioè delle voci da riportare a costituzioni giustiniane, dato che non vi è differenza tra il segno che distingue le une e le altre: avviene quindi che chi adoperi il Vocabolario si trovi ad essere piuttosto imbarazzato,

<sup>2</sup> Sono, inoltre, anche specificamente contraddistinte: *e*) le voci della *c. Imperatoriam* e della sua *inscriptio*; *f*) le voci del frontespizio; *g*) le voci delle rubriche; *h*) le voci escerpate dalle opere di Omero; *i*) le voci escerpate dalle opere di Senofonte.

<sup>3</sup> Pag: VII: «Diu quidem dubitavimus an in singulis vocibus efferendis tria genera scriptorum distingueremus: quae ex Gai commentariis procedunt, quae ex compilatoribus aut ex Iustiniani legibus, quae denique cum ex aliis Gai libris tum aliorum classicorum I. Consultorum scriptis proficiscuntur. Cogitantibus ex nobis saepius coniecturis modo doctissimos viros... Institutionum *παλιγγενεσταν* quam vocant, consecutos esse, visum est de hac sententia recedere, ne artis criticae progressu Index senectute quadam iam affici possit».

che non agevolato. Quanto meno, insomma, l'a. avrebbe dovuto contraddistinguere con segni tipografici diversi le voci relative a costituzioni giustiniane dalle altre voci meno sicuramente emblematiche.

Altre difficoltà, sebbene di minor rilievo, creano i segni tipografici delle categorie *b*) e *c*). Quando manchi la completa identità di vocaboli e di inflessioni tra i passi gaiani e quelli delle Istituzioni giustiniane, vi è sempre, purtroppo, da temere quel certo che di arbitrio, che è inevitabile anche in un elaboratore così attento e coscienzioso come l'Ambrosino <sup>4</sup>.

Porto a riprova di queste mie osservazioni il brano stesso delle Istituzioni di Giustiniano (corrispondente ad un passo delle Istituzioni di Gaio) che l'a. adduce nel *Prooemium* (p. XV s.) per dare un esempio del suo metodo di elaborazione delle voci del Vocabolario <sup>5</sup>.

Gai 3. 84		Etenim	cum	pater	familias
Inst. 3. 10. 1		Ecce (c) enim (c)	cum (a)	pater (a)	familias (a)
se	in	adoptionem	dedit	mulierque	in manum convenit,
sese	(b) in (a)	adrogationem (c)	dat (b),	— — — —	— — — —
omnes	eius	res,	incorporales et	corporales,	
omnes	(a) res (a)	eius (a),	corporales (a) et (a)	incorporales (a),	
quaeque	ei	debitae	sunt,	patri adoptivo	coemptionatorive
quaeque	(a) ei (a)	debitae (a)	sunt (a),	adrogatori (d)	—
—	—	—	—	adquiruntur . . . . .	
ante (d)	quidem (d)	pleno (d)	iure (d)	adquirebantur (b)	. . . . .

<sup>4</sup> A questo proposito è da rilevare che l'a. non chiarisce rispetto a quale edizione critica di Gaio egli operi. Dato che il Vocabolario è condotto sulla ediz. del Krüger, io tendo a credere che il testo di Gaio tenuto presente dall'a. sia quello di Krüger-Studemund, condotto sull'apografo studemundiano del palinsesto veronese. Senonché, l'edizione krügeriana di Gaio è alquanto antiquata perché anteriore al Gaio di Ossirinco (4. 57 e 68-73) ed al Gaio di Antinoe (3. 153-154, 167-174, 4. 16-18): meglio avrebbe fatto, perciò, l'a. se avesse tenuto presente la settima edizione del Kübler. Il danno, a vero dire, non è molto, ché dei nuovi ritrovati interessano corrispondenti passi delle Istituzioni giustiniane soltanto (POxy.) Gai 4.69 (= *Inst.* 4.7 pr.), 4.70 (= *Inst.* 4.7.1), nonché (PSI.) Gai 3.167 (= *Inst.* 3.28.3). Le varianti da rilevare sono: *agitur* in *Inst.* 4.7 pr. rigo 3 (modificato dai compilatori rispetto ad *agatur* del Veronese e della ediz. del Krüger e ad *ageretur* di POxy.: bene l'a.); *solent* eod. r. 5 (Ver. e ed. Kr. hanno *solent*, e l'a. segnala la parola come gaiana; ma POxy. ha *licet*: forse bisogna segnare la varietà di lezione); *adquirit* in *Inst.* 3.28.3 r. 4 (Ver. ha *adquiritur*, ed. Kr. corregge *adquirit*, l'a. registra *adquirit* e la perfetta coincidenza con Gaio: ciò è ora confermato dall'*adquirit* di PSI.).

<sup>5</sup> Per comodità tipografica, anziché adoperare i segni adottati dall'a., pongo tra parentesi, accanto a ciascuna voce, la lettera dell'alfabeto mediante la quale ho classificato le categorie di vocaboli determinate dall'a.

Basta questo minimo confronto testuale, per mettere in risalto come i criteri di valutazione seguiti dall'a. non sono univoci né si sottraggono ad ogni dubbio. *Ecce enim* (*Inst.*), al posto di *etenim* (Gaio), può ben essere derivato — come sospetta l'Ambrosino — da diversità di lezione, ma perché non anche il *sese* (*Inst.*), che sta al posto di *se* (Gaio) e che l'a. attribuisce invece a modificazione giustiniana? Nulla da obiettare per l'*adquirebantur* (*Inst.*), che l'a. inserisce nella categoria *b*), ma serie obiezioni possono muoversi alla classificazione di *adrogationem* e *adrogatori* (*Inst.*), vocaboli attribuiti rispettivamente alle categorie *c*) e *d*). Non so rendermi conto di questa divergenza di attribuzione a così breve distanza; la seconda discrepanza delle *Inst.* da Gaio (*adrogatori* in vece di *patri adoptivo*) implica, se mai, che anche la prima (*adrogationem* in luogo di *adoptionem*) è dovuta ad emblema dei compilatori, cioè che tutte e due le varianti vanno riferite alla categoria *d*): oppure (forse, con maggiore probabilità) ambedue le varianti debbono essere attribuite alla categoria *c*), in quanto che è difficilmente supponibile che i compilatori giustiniani abbiano parlato di proposito di *adrogatio* e di *adrogator*, sia pur riferendosi ad una situazione del diritto antico, tanto più che il testo da essi ricopiato parlava di *adoptio* e di *pater adoptivus*<sup>6</sup>.

Comunque sia, non fosse altro che per il rilievo esatto delle coincidenze tra le Istituzioni giustiniane e quelle gaiane, l'utilità del nuovo Vocabolario rimane sensibile<sup>7</sup> e diverrà ancora maggiore quando l'Am-

<sup>6</sup> Non monta che la *adoptio* del diritto giustiniano non avesse più i caratteri dell'antica adozione (il che potrebbe far sospettare che i commissari giustiniani abbiano parlato di proposito della *adrogatio*). È troppo palese l'intento dei redattori di mettere in rilievo che gli effetti giuridici esposti in questo paragrafo si avevano soltanto in antico. È evidente, inoltre, che se i compilatori avessero trovato, nel manoscritto a loro disposizione, la menzione dell'*adoptio*, anziché dell'*adrogatio*, non avrebbero mai pensato a cancellarla, perché l'interesse del passo sta nel segnalare gli effetti antichi di un istituto ancora fiorente, sebbene modificato. Attribuire, come io faccio, *adrogationem* e *adrogatori* alla categoria *c*) (varietà di lezioni) significa aprire il campo alla discussione se Gaio abbia scritto proprio *adrogationem* e *adrogatori* (invece di *adoptionem* e *patri adoptivo*), e quindi la modificazione sia avvenuta ad opera della tradizione manoscritta che ha portato al Veronese, o se Gaio si sia espresso proprio come il Veronese, mentre invece il manoscritto a disposizione della commissione giustiniana portava la lezione modificata *adrogationem* e *adrogatori*.

<sup>7</sup> Sarebbe stato desiderabile che l'a. avesse tenuto conto (magari segnandole in maniera caratteristica) anche delle parole che il Krüger espunge dal testo delle Istituzioni, quando queste parole compaiono in tutti i manoscritti a disposizione. Ad

brosino avrà pubblicato — come promette — l'*Appendice*, contenente un Indice delle parole che figurano nei passi gaiiani e non figurano nei corrispondenti passi delle Istituzioni giustiniane<sup>8</sup>.

3. — In questa recensione non possono essere sottaciute le interessanti tesi storico-critiche che l'a. espone nelle prime pagine del suo *Prooemium*.

L'Ambrosino dichiara che la prima ragione per cui egli si è dedicato alla confezione del suo Vocabolario è stata quella di mettersi in grado di accertare con sicurezza gli elementi di stile diversi adoperati dai due commissari giustiniane (Teofilo e Doroteo), i quali — secondo la nota ipotesi del Huschke<sup>9</sup>, confermata ed accettata dal Grupe<sup>10</sup>, dal Ferrini<sup>11</sup> e da molti altri<sup>12</sup> — si divisero il compito della redazione dell'opera, compilando due libri per ciascuno sotto la presidenza di Triboniano. Tra l'attribuzione dei primi due libri a Teofilo — sostenuta dal Ferrini — e l'attribuzione di essi a Doroteo — sostenuta dal Huschke e recentemente dall'Albertario<sup>13</sup> — l'a. propende, a quanto pare, per la prima<sup>14</sup>.

Ma l'accertamento dello stile, del modo di pensare caratteristico di Teofilo e di Doroteo non vuole avere, per l'Ambrosino, il solo scopo di confermare l'ipotesi sopra accennata. L'Ambrosino sostiene qualcosa

esempio, in *Inst.* 1.15.1 si legge: *sunt autem adgnati cognati rell.*, il Krüger, in base al confronto con Gai 1.156 e *Theoph. Parl. ahl.*, espunge dal testo il *cognati*, che infatti l'a. non registra. Senonché l'espunzione di *cognati* è arbitraria. La prima parte di *Inst.* 3.2.1 — la quale parimenti ricalca, e con maggior fedeltà ancora, Gai 1.156 — suona: *sunt autem adgnati... cognati rell.* (si noti che l'a., sulla scorta del Ferrini, non registra le voci di questo periodo come derivanti da Gaio). Mi par chiaro, in conclusione, che sia legittimo ritenere che il *cognati* di *Inst.* 1.15.1 non è frutto della distrazione di un amanuense postgiustiniano, ma che con tutta probabilità esso si incontrava veramente in quel passo: su questo punto, v. *amplius* GUARINO, *Questioni intorno a Gai 3.10*, in *SDHI.* 10 (1944) 290 ss.

<sup>8</sup> Ci auguriamo che questo Indice registrerà anche le varianti di POxy. e PSI.: v. *retro* nt. 4.

<sup>9</sup> *Iust. Inst. Praefatio*.

<sup>10</sup> *De Iust. Inst. compositione*.

<sup>11</sup> Ora in *Opere* 2.307 ss.

<sup>12</sup> Per tutti, cfr. DE FRANCISCI, *Storia* 3.1.282 nt. 1. Adde ARANGIO-RUIZ e GUARINO, *Breviarum iuris Romani* 199; GUARINO, *Profilo storico*<sup>2</sup> 129.

<sup>13</sup> *Introduz. storica* 8.1.33 nt. 1.

<sup>14</sup> Cfr. lo scritto *In tema di interpolazioni*, in *RIL.* (Lettere) 73 estr. 10 s. (ove, peraltro, la tesi del Ferrini è accettata in via provvisoria).

di piú, e cioè che solo una ipotesi consimile (« *collectores Digestorum suum quemque opus separatim perfecisse* ») valga a spiegare la rapidità della compilazione dei Digesti ed il gran numero di antinomie tra le trattazioni relative a materie che si riconducono a princípi giuridici comuni (es.: *possessio e postliminium, usucapio e hereditas*)<sup>15</sup>. Di qui la necessità, per dar corpo alla ipotesi, che siano accertati anzitutto « *opus, stylus, ars, ratio* » di Teofilo e Doroteo, che fecero anche parte della Commissione delle Pandette, affinché resti limitato per esclusione il campo della ricerca dei singoli argomenti o gruppi di argomenti elaborati da ciascuno dei rimanenti commissari.

Nella bontà della sua tesi l'Ambrosino ha molta fede. Egli annuncia, infatti, di aver già passato ad un primo vaglio i primi 11 libri delle Pandette, tenendo presente per ciascun passo la sua collocazione nella Palingenesi leneliana, e di averne tratto conferma per la sua idea che ciascun singolo membro della commissione escerpí per suo conto i passi delle opere classiche che gli interessassero ai fini della redazione dei titoli a lui affidati.

Sarà permesso — in attesa che giunga l'adeguata dimostrazione di questa tesi rivoluzionaria — di avanzare qualche piccola osservazione di carattere generale? Io credo di sí: perché, mentre da un lato ho la coscienza di non farlo a causa di una certa qual diffidenza aprioristica per la nuova ipotesi, d'altro lato ho fede che le mie osservazioni possano essere persino di giovamento all'attentissimo a. affinché si induca — sempre che non le abbia già previste — a percorrere con piú cautela la via che annuncia di aver intrapreso.

4. — A) L'a. ritiene che, con l'aiuto del suo Vocabolario, si possano scoprire le caratteristiche diverse di stile e di mentalità di Teofilo e di Doroteo. Io, a dire il vero, ne sarei molto meno sicuro.

Indiscutibilmente c'è del vero nella ipotesi che i libri delle Istituzioni siano stati redatti separatamente, a due a due, dai due professori bizantini, ma questa ipotesi va assoggettata ad una certa tara: 1) perché non sempre è vero che gli ultimi due libri non rimandano ai

<sup>15</sup> Pag. XIII: « *Nam si omnes iurisperiti, Triboniano duce, opus uno tempore simul perfecissent, tot repugnantes loci, quorum nonnulli contra ipsam Iustiniani doctrinam existunt, difficile explicari possent. Facillime contra quomodo irrepererint intellegimus, si opus a pluribus esse confectum suspicamur, dum alius quid alii faciant prorsus ignorat. Neque mirum si quasdam sententias Bysantini ipsi approbare nequiverunt, ita ut Basilicorum libri iis plane contradicat* ».

primi due<sup>16</sup> (si legga, per convincersene, *Inst.* 3.2.1, che rinvia a *Inst.* 1.15.1)<sup>17</sup>; 2) perché non si tien conto, quando la si accetti senza discussione, del fatto che anche Triboniano faceva parte della commissione e che, evidentemente, anche egli deve aver in qualche modo operato — sia pure in un secondo momento — per armonizzare i quattro libri in un tutto unico ed organico. Tracce di un'unica revisione ed armonizzazione del materiale raccolto non è difficile scorgere nelle Istituzioni giustinianee: un esempio ci viene dal citato *Inst.* 3.2.1, in cui il rinvio al primo libro dimostra che o il compilatore della seconda parte del manuale non era estraneo del tutto all'opera del compilatore della prima parte, oppure (più probabilmente) che il canovaccio steso separatamente dai due compilatori fu riesaminato ed eventualmente modificato dalla commissione plenaria<sup>18</sup>.

Queste osservazioni portano ineluttabilmente il critico a diffidare di una soverchia tendenza a differenziare lo stile dei primi due libri da quello degli altri due. Diversità essenziali di stile non mancano (e sono già state bene analizzate dal Grupe), ma è dubbio — almeno io credo — che possa basarsi sulla indagine stilistica dei due gruppi di libri una configurazione di due personalità di compilatori nettamente divergenti tra loro<sup>19</sup>. In ogni caso, l'identificazione del compilatore dei primi due libri delle Istituzioni con Teofilo, anziché con Doroteo, o viceversa, appare — a giudicare dagli elementi di dimostrazione addotti sin oggi — estremamente indiziaria e malsicura: un vero e convincente criterio di attribuzione manca, e il Vocabolario dell'Ambrosino non potrà certamente aiutare a ricavarlo, ma potrà aiutare soltanto, entro certi limiti, ad aumentare la certezza della diversità di redazione e di autori.

<sup>16</sup> Questo è l'argomento fondamentale del Huschke, accettato e corroborato con altre riprove da tutti gli altri studiosi.

<sup>17</sup> Vi è stato chi ha sostenuto, pertanto, che il compilatore dei primi due libri abbia redatto anche i primi dodici titoli del libro III: cfr. BUONAMICI, in *AG.* 58.139 ss. Ma la tesi soddisfa soltanto ad una prima apparenza: v. il mio articolo cit. *retro* nt. 7.

<sup>18</sup> V. in proposito il mio articolo cit. *retro* nt. 7.

<sup>19</sup> Mi spiego. Data la ipotesi del Huschke, è ben possibile (ed il Grupe l'ha fatto in maniera assai perspicua) rintracciare elementi di stile diversi nei primi due e negli altri due libri. Ma questi elementi di stile diversi non sono sufficienti a caratterizzare due distinte personalità di compilatori: vi sono anche, nei quattro libri delle Istituzioni, gli elementi di stile comuni, che sono i più numerosi. Ed allora, dati i primi due libri delle Istituzioni (o, rispettivamente, gli altri due libri), non è possibile desumere in maniera meno che approssimativa la personalità del loro redattore.

Riassumendo, le premesse da cui vuol partirsi per la identificazione delle personalità di Teofilo e di Doroteo attraverso l'esame delle Istituzioni sono incerte ed incomplete: incerte, perché altro è concludere che i primi due libri presentano uno stile diverso dagli altri, altro è ricostruire, in base a rilievi del genere, « opus, stylum, artem, rationem » dei due compilatori, in modo da poter accertare il lavoro da loro compiuto nella confezione dei Digesti; incomplete, perché un vero criterio di attribuzione dei primi due libri delle Istituzioni a Teofilo, e non a Doroteo, non c'è, né il materiale delle Istituzioni, comunque discriminato, mi par tale da darlo.

B) Le difficoltà di una determinazione delle personalità di Teofilo e di Doroteo sono quasi nulla di fronte alla difficoltà di determinare la personalità di ogni altro singolo membro della commissione dei Digesti. Si tratta di ben sedici persone, a parte Triboniano (c. *Tanta* 9): anche a voler rinunciare a chiamare ciascuna singola personalità di compilatore con uno dei sedici nomi che Giustiniano ha immortalato, vi è l'asperità, a mio parere insormontabile, rappresentata dal compito di differenziare (magari con lettere diverse dell'alfabeto) altrettanti « opera, stylos, artes, rationes »<sup>20</sup>.

Ben è vero che « *tot capita, tot sententiae* », ma sino a un certo punto. Che ogni uomo abbia il suo proprio modo di essere e di pensare è cosa di comune insegnamento presso gli psicologi, ma che ciascuno di questi modi di essere e di pensare sia nettamente individuabile rispetto ad ogni altro è cosa che nemmeno gli psicologi affermano<sup>21</sup>. Il Huschke e il Ferrini hanno acutamente operato, volendo distinguere tra Teofilo e Doroteo, a richiamarsi alla diversità delle scuole (Costantinopoli e Berito) di cui quei professori facevano parte (peccato però che le conclusioni siano esattamente all'opposto): essi hanno, in una parola, saggiamente sfruttato la comune esperienza dell'ambiente che influisce su colui che vive in esso. Purtroppo, peraltro, i sedici commissari giustiniani erano tutti di due o tre soli ambienti giuridici: la scuola di Berito e la scuola ed il foro di Costantinopoli. Postulare, dopo di ciò, la pratica rilevabilità della personalità di ciascuno mi pare enormemente azzardato. Eppure, se non vado errato, qualora non si riuscisse ad indo-

<sup>20</sup> Eliminando Teofilo e Doroteo, la cui identificazione è permessa (nei limiti molto ristretti visti alla nota precedente) dalle Istituzioni, restano sempre quattordici individui.

<sup>21</sup> È di comune nozione, anzi, che la psicologia tende alla tipizzazione dei caratteri e degli stati d'animo.



vinare con assoluta certezza tutte e sedici le personalità dei membri della Commissione dei Digesti (o, quanto meno, a stabilire quali gruppi, e per quali ragioni, e con quali caratteristiche di lavoro e di stile, si siano formati tra loro) la tesi dell'Ambrosino correrebbe il pericolo di non riuscire affatto convincente.

Vi è inoltre da tener presente, ancora una volta, la circostanza che i sedici compilatori facevano parte di una commissione unica, presieduta dall'attivissimo Triboniano. Le antinomie tra i passi dei Digesti sono molte, ma non tante quante certamente sarebbero state se non fosse stato esplicito anche un immenso lavoro di coordinazione e di lima. Sarebbe esagerato prendere a pretesto quelle antinomie per negare che la commissione plenaria, o una sottocommissione di coordinamento presieduta da Triboniano, abbia esplicito una sua non indifferente attività di lavoro: e per convincersi della umanità di quelle contraddizioni e di quei contrasti, basterà che si rifletta che, in fondo, le antinomie non mancano nemmeno negli stessi titoli relativi a singole materie determinate ed entro le stesse masse di testi rientranti in quei titoli.

L'unica tesi che si può logicamente ammettere, e che io — per mio conto — non esito a dichiarare plausibile, è che il primissimo lavoro di spoglio del materiale dei Digesta sia stato diviso fra tutti i commissari, *uti singuli*, così come avviene comunemente nella preparazione dei codici moderni. Ciascun commissario può anche aver studiato, in questa fase preliminare, le possibilità di sistemazione, di esposizione e di modificazione di singole materie, ma questa attività preliminare è stata, se vi è stata, completamente sommersa dalla successiva attività delle varie sottocommissioni.

Senonché — dice l'Ambrosino — senza l'ipotesi del lavoro diviso in sedici persone non si spiegherebbe la grande rapidità della compilazione. Non condivido questa idea. A prescindere dal fatto che vi sono altre ipotesi, molto più probabili e provate, che servono a spiegare adeguatamente la rapidità del lavoro della compilazione (v. *infra sub D*), rileverò che tre anni hanno rappresentato un lasso di tempo sufficientemente lungo perché alcune sottocommissioni abbiano potuto portare a termine ciascuna un proprio lavoro di elaborazione e la commissione plenaria — o piuttosto un'altra sottocommissione, che operava quasi di conserva, sotto la speciale direzione di Triboniano — abbia potuto fondere ed accordare il materiale raccolto e rielaborato da quelle<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> I critici moderni tendono più a diminuire che a sfruttare lo spazio di tre anni entro il quale furono redatte le Pandette. Scrive l'ARANGIO-RUIZ, *Storia*<sup>3</sup>

C) Che il materiale dei Digesti sia stato elaborato dai compilatori in sottocommissioni diverse, ciascuna relativa ad un determinato gruppo di opere, è uno di quei risultati che pare assai difficile scalzare. Tuttavia non vedo troppo chiaramente come l'ipotesi dell'Ambrosino (sedici compilatori operanti separatamente, ciascuno in ordine ad una materia determinata) possa conciliarsi con quella del Bluhme (tre o quattro sottocommissioni operanti separatamente, ciascuna in ordine ad un gruppo di opere relative a tutte le materie delle Pandette)<sup>23</sup>.

Per vero dire, non pare — a giudicare dalla lettura di altro studio — che l'Ambrosino abbia intenzione di scalzare la teoria del Bluhme<sup>24</sup>. Ma allora c'è da chiedersi in qual modo due ipotesi così radicalmente diverse possano essere conciliate.

Se dovessimo ammettere che i compilatori siano stati prima divisi in tre o quattro sottocommissioni diverse e che entro queste sottocommissioni ciascuno si sia occupato di una materia specifica, verremmo sostanzialmente a negare la tesi dell'Ambrosino, perché ammetteremmo che ciascuna materia non è stata data in esclusiva ad un singolo compilatore, ma è stata curata da tre o quattro compilatori diversi (ciascuno in quanto esclusivista della materia in quella determinata sottocommissione). In tal caso, per di più, dovremmo riconoscere che le sottocom-

373: « Se si pensa al tempo che si era pur dovuto impiegare nella trascrizione dei brani prescelti e nella preparazione di un certo numero di esemplari ufficiali, si deve concludere che la lettura delle opere classiche (ecc.)... si erano compiuti in due anni o poco più ». Io penso che la Commissione dei Digesti non dovette difettare di un congruo stuolo di segretari e sono propenso ad assegnare al lavoro utile dei commissari quasi tutto lo spazio dei tre anni (la preparazione degli esemplari non dovette occupare più di qualche mese, col sistema della dettatura contemporanea a più amanuensi). La mia preoccupazione, con tutto ciò, è per il tempo che dovette essere impiegato nel coordinamento del lavoro delle singole sottocommissioni. Ecco perché rifuggo dal pensare alle adunate della Commissione plenaria (ciascuna delle quali doveva logicamente neutralizzare l'adunata delle singole sottocommissioni) ed avanzo l'ipotesi di una sottocommissione di coordinamento, presieduta da Triboniano, il cui lavoro può aver proceduto quasi di pari passo con quello delle altre sottocommissioni. Altre osservazioni contro la tesi dell'Ambrosino, in GUARINO, *Profilo storico*<sup>2</sup> 124 s.

<sup>23</sup> Inutile citare le adesioni alla famosa ipotesi del Bluhme e le ricerche degli altri studiosi che l'hanno confermata. V. per tutti ARANGIO-RUIZ, *Storia* cit. 373 ss.

<sup>24</sup> Infatti, nello studio citato *retro* nt. 14, l'Ambrosino rileva che un determinato passo (D. 50.16.135), interpolato (secondo lui) da Doroteo, appartiene alla massa editale e che alla stessa massa appartengono altri passi del medesimo titolo, pure interpolati (secondo lui) da Doroteo, e conclude che « Doroteo contribuì ad escerpire, per i Digesti, almeno le opere della massa editale ».

missioni hanno svolto un lavoro positivo di elaborazione e che un lavoro supremo di armonizzazione è stato compiuto dalla commissione plenaria o da una sottocommissione di coordinamento: cioè che l'opera dei singoli compilatori non può essere in nessun modo individuata<sup>25</sup> (v. *retro sub B*). D'altro canto, a che pro sarebbero state costituite le sottocommissioni se esse non avessero avuto un compito positivo da svolgere, e a che pro sarebbe stato diviso in tre o quattro masse il materiale da elaborare, se per ciascuna massa non fosse stata costituita una apposita sottocommissione di cernita e di elaborazione?

Come si vede, non vi è assolutamente modo di conciliare la ipotesi dell'Ambrosino con la tesi (per tanti versi probabilissima) delle masse e delle sottocommissioni relative<sup>26</sup>.

D) Ma a parte la inconciliabilità con la teoria del Bluhme, l'ipotesi dell'Ambrosino cozza, così come è formulata, contro altre gravi obiezioni. Non mi pare, in vero, che l'a. tenga il debito conto né della probabilità che i Digesti siano infarciti di glossemi pregiustiniani, né della probabilità non meno grande che il lavoro di compilazione sia stato in certo modo facilitato ed accelerato dall'esistenza di vari pre-digesti, di diversa ampiezza ed importanza.

L'alto numero di glossemi pregiustiniani nelle Pandette non è certo una fisima dei romanisti moderni, inventata per giustificare le sconcordanze e le antinomie più notevoli e per eliminare la vecchia accusa di distrazione e di disattenzione sul capo di Triboniano<sup>27</sup>. L'ipotesi dei glossemi pregiustiniani si basa su considerazioni generali di indiscutibile peso e su elementi di comparazione altamente degni di nota.

Non è possibile che le opere dei giuristi classici si siano mantenute incontaminate attraverso i secoli della decadenza; non è ammissibile che su di esse non si siano progressivamente formate concrezioni sempre più dense di osservazioni marginali, di note interlineari, di parafrasi aggiuntive e sostitutive, di parziali rielaborazioni, sotto l'influsso di mutate condizioni giuridiche e sociali. È evidente invece che il materiale sfruttato da Giustiniano era stato già ampiamente (molto più ampiamente di quanto non si osi credere ed affermare comunemente) modificato e rielaborato dai pratici e dai teorici precedenti, e la com-

<sup>25</sup> In quanto sommersa (o almeno di molto spersonalizzata) dall'opera collettiva delle sottocommissioni.

<sup>26</sup> La teoria dell'Ambrosino può essere conciliata con quella del Bluhme, solo se ridotta entro i limiti indicati *infra* n. 5.

<sup>27</sup> Sul punto, cfr. l'ampia trattazione dell'ALBERTARIO, *Introduz. storica* 55 ss.

parazione con le fonti giuridiche pervenuteci indipendentemente dai Digesti lo conferma luminosamente: nessuno piú dubita, oggi, che queste ultime abbiano subito quali piú quali meno profonde modificazioni con gli anni. Reputo inutile richiamare i numerosissimi elementi specifici di prova di questa tesi critica difficilmente contrastabile<sup>28</sup>.

Orbene, sia che si ammetta — con la corrente critica che noi seguiamo — che le modificazioni postclassiche abbiano avuto spesso carattere sostanziale, sia che si sostenga che esse abbiano avuto importanza prevalentemente formale<sup>29</sup>, è certo che l'esistenza di tutte quelle modificazioni di diversissima origine è tale da complicare ancor piú — se pure è possibile — la fatica di ricercare la personalità dei singoli membri della commissione giustiniana attraverso l'analisi dei passi delle Pandette.

Non basta. L'ipotesi dei predigesti postclassici, a carattere eminentemente scolastico — cosí come è stata presentata dall'Arangio-Ruiz<sup>30</sup>, ed accolta e sviluppata da molti<sup>31</sup> — è una ipotesi che la critica moderna viene corroborando con numerose ed importanti riprove e che, a parte ciò, non teme di essere facilmente scalzata, sul piano della discussione generale. Si guardi alle opere giurisprudenziali conservateci al di fuori della compilazione e si vedrà che esse — al di fuori di Gai *Inst.* e degli scritti ad esso ricollegati (Gai *epit.*, *Fragm. Augustod.*) — sono in massima parte altrettante compilazioni di varia ampiezza, ricchezza ed importanza. Ciò è altamente significativo: tanto significativo, che io non esito ad affermare che gran parte del materiale adoperato dai compilatori giustinianeí dovette essere un materiale già piú o meno elaborato in compilazioni per materie o gruppi di materie, secondo le necessità dell'insegnamento scolastico. Non nego che i commissari abbiano avuto per le mani anche gli scritti dei giuristi classici (in edizioni piú o meno fedeli agli originali<sup>32</sup>), ma la consultazione di questi scritti fu piccola cosa — operata prevalentemente a scopo di controllo e di eventuale ritorno all'insegnamento genuino — di fronte alla serie nu-

<sup>28</sup> Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Storia* cit. 354 ss.

<sup>29</sup> Per una completa informazione sul punto, cfr. ARANGIO-RUIZ, *cit.* 322 ss.

<sup>30</sup> In *Conf. per il XIV cent. delle Pandette* 297 ss., e in *Studi Albertoni* 1.5 ss.

<sup>31</sup> Cfr. per tutti DE FRANCISCI, *Storia* 3.1.279 ss.

<sup>32</sup> Non vi è ragione per non prestare una certa fede a c. *Tanta* 1: « *sed cum omnia percontabamur, a praefato viro excelso (i. e. Triboniano) suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam trecenties decem milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere* ».

merosa di canovacci fornita dalle compilazioni postclassiche, in tutte le loro svariatissime forme<sup>33</sup>.

Io ho per fermo che una Palingenesi critica dei Digesti non possa in nessun modo prescindere dalla tesi della esistenza dei predigesti e dalla ricerca del modo vario come questi predigesti vennero a costituirsi nel corso dell'età postclassica. L'ipotesi del Bluhme aiuta, non contrasta la teoria dei predigesti postclassici e, reciprocamente, questa teoria può ancor meglio illuminare la verità di quella ipotesi<sup>34</sup>. L'ipotesi dell'Ambrosino, invece, non potrà, quanto meno, essere dimostrata senza una preventiva demolizione della teoria dei predigesti: la conciliazione con essa determinerebbe la impossibilità di dimostrare, nella maggioranza dei casi, l'opera svolta da ciascun singolo membro della commissione giustiniana.

E) La considerazione dei Basilici e delle altre compilazioni postgiustiniane è fatta anche essa più per contrastare che per agevolare la tesi dell'Ambrosino.

Abbiamo visto, sia pure per sommi capi, il complesso non indifferente di motivi non immaginari che spiega la brevità del tempo della compilazione ed il numero delle antinomie che vi si riscontrano, senza necessità di aderire all'ipotesi dell'Ambrosino. Il materiale dei Basilici (anch'esso, purtroppo, assai poco sfruttato fin oggi dal lato critico) conferma e consolida la tesi dell'ampia elaborazione pregiustiniana del materiale delle Pandette.

Pochi credono ormai, di fronte alla evidenza delle prove che piovano da ogni parte, al carattere meramente riassuntivo ed esplicativo (*ex post*) della *summa* dell'Anonimo e delle numerose serie di scolii di svariati autori che sono raccolti nei *Libri Basilicorum*<sup>35</sup>. Sono invece evidenti e sicure, oltre che sufficienti, le tracce, in questo materiale, di una rappresentazione dello stato pregiustiniano del diritto romano: è chiaro cioè che non si tratta di traduzioni, parafrasi, riassunti e commenti per i quali si siano avuti presenti i soli frammenti dei Digesti, ma che si tratta di traduzioni, parafrasi ecc., le quali rappresentano come

<sup>33</sup> Si noti che il brano di c. *Tanta* 1, riportato alla nota precedente, è preceduto da queste altre parole: «... *postea vero maximum opus adgredientes ipsa vetustatis studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere*».

<sup>34</sup> A mio parere, anzi, i commissari giustiniani trovarono già fundamentalmente costituite ad opera della scuola postclassica le *massae* di opere da escerpire: cfr. GUARINO, *Profilo storico*<sup>2</sup> cit. 127 s.

<sup>35</sup> V. tuttavia, in questo senso, SONTIS, *Digestensumme des Anonymos*.

una nuova edizione (postgiustiniana) delle traduzioni e parafrasi greche pregiustiniane delle opere della giurisprudenza romana, così come correvano per le scuole orientali postclassiche.

Se le tracce pregiustiniane che si ritrovano nei Basilici riflettesero esclusivamente lo stato del diritto classico — come ha opinato il Riccobono<sup>36</sup> — la tesi dell'Ambrosino non soffrirebbe nulla da questo lato, anzi verrebbe persino ad essere agevolata. Senonché i Basilici riflettono, in maniera non sempre distinguibile, lo stato pregiustiniano, sia classico sia postclassico, del materiale dei Digesti: questa mia tesi<sup>37</sup> — che trova oggi il conforto dell'adesione dell'Arangio-Ruiz<sup>38</sup> — è, dunque, tale da aggiungere qualche cosa di più al monte di difficoltà che si para di fronte all'ipotesi ambrosiniana.

5. — In conclusione, se io non vado errato (del che incombe sull'Ambrosino l'onere della prova), la tesi che i membri della Commissione dei Digesti abbiano lavorato ciascuno per suo conto, occupandosi ciascuno di una specifica materia o di un determinato gruppo di materie, non appare, così come è formulata, né dimostrabile né verosimile.

La tesi dell'Ambrosino deve subire, a mio parere, sensibili modificazioni e temperamenti, e deve essere essenzialmente ridotta all'affermazione (di cui, peraltro, nessuno ha mai dubitato) che i sedici commissari abbiano lavorato, e assai lavorato, sia singolarmente che in sottocommissioni ed in assemblea plenaria, per portare a termine l'opera gigantesca (e, come tale, piena di imperfezioni nei particolari) delle Pandette. Dimostrare quale sia stato il compito specificamente assolto da ciascuno nelle varie fasi della compilazione mi sembra impossibile, perché urta contro sicure deduzioni contrarie, o comunque contro insormontabili difficoltà pratiche. Tutt'al più potrebbe trovare una nuova riprova l'ipotesi bluhmiana delle sottocommissioni, se si riuscisse a provare (cosa anche questa assai difficile): *a*) quale sia stato il diverso modo di essere e di pensare di Teofilo e di Doroteo; *b*) se e quale sottocommissione sia stata presieduta (e perciò fortemente influenzata) dall'uno e dall'altro; *c*) quale sia stato il diverso influsso esercitato sulle restanti sottocommissioni dai rispettivi presidenti.

<sup>36</sup> Principalmente in *Mélanges Fitting* 2.473 ss.

<sup>37</sup> Recensione a Sontis, *Digestensumme*, in *SDHI.* 5 (1939) 279 ss.; *Über den Begriff der Kollation*, in *ZSS.* 59 (1939) 509 ss.; *Sull'importanza delle compilazioni giuridiche bizantine*, in *Conferenze Pavia per Ferrini*, in pubbl.

<sup>38</sup> *Sull'importanza delle compilazioni* cit.

Distinguere, entro limiti ragionevoli, il diverso modo di operare delle sottocommissioni bluhmiane in funzione dell'influsso personale esercitato su di esse dai rispettivi presidenti: ecco una dimostrazione che potrebbe essere di altissimo interesse per i nostri studi e che l'Ambrosino ha certamente tutti i numeri per tentare. *Mais surtout pas de zèle!* Non va dimenticata, oltre tutto, l'opera eminente che deve essere stata compiuta dalla commissione plenaria — o meglio, secondo l'ipotesi che preferisco, dalla sottocommissione di coordinamento presieduta da Triboniano —. Questa opera eminente non ha potuto non cancellare e confondere molte delle già labili tracce stilistiche e di pensiero lasciate nei testi dalle singole sottocommissioni. Né vanno dimenticati, subordinatamente, i molteplici altri fattori che possono e debbono concorrere a spiegare tanti e tanti rilievi, che possono far colpo a prima vista, ma che una mente non prevenuta ha il dovere di valutare adeguatamente<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> Nello scritto *In tema di interpolazioni* (citato retro nt. 14) l'Ambrosino si sforza appunto di dare un primo « fugace saggio del risultato più modesto tra quelli che a suo parere si possono raggiungere ». D. 50.16.135 conterrebbe una rielaborazione dottrinale assolutamente caratteristica della cost. giustiniana di C. 8.58.2 (a. 528); le stesse caratteristiche di rielaborazione ricompaiono in *Inst.* 3.3.4, compilate (secondo il Ferrini) da Doroteo; dunque Doroteo avrebbe rielaborato D. 50.16.135. E siccome altri frammenti del tit. D. 50.16 apparirebbero alterati con le stesse caratteristiche di stile ed appartengono alla stessa massa (editale) del fr. 135, l'a. conclude nella maniera che abbiamo riferito retro nt. 24. Non mi indugero' ad indicare altri frammenti di altra massa di D. 50.16 che appaiono rielaborati con caratteristiche analoghe a quelle scorte dall'a. nel fr. 135 (le quali caratteristiche sono, poi, quelle comuni della scuola bizantina, e non del solo Doroteo) e mi limiterò a fare le seguenti osservazioni, per dimostrare come la ineluttabilità di sillogismo che l'a. conferisce alla sua ipotesi poggia, molto probabilmente, su basi di creta: a) D. 50.16.38 appartiene non solo allo stesso titolo, ma anche alla stessa massa del fr. 135: orbene, esso non è stato rielaborato (cfr. l'a. a p. 2 s.). Come mai Doroteo avrebbe ommesso di modificare il diritto classico in un frammento relativo allo stesso argomento, appartenente alla stessa massa, rientrando nel medesimo titolo del fr. 135? b) Tra *Inst.* 3.3.4 e D. 50.16.135 vi è certamente una coincidenza di pensiero (sebbene non manifestantesi attraverso una identità di stile stupefacente), ma è assai dubbio che il fr. 135 sviluppi il contenuto della costituzione giustiniana di C. 8.58.2. Se ciò fosse vero, il linguaggio del fr. 135 potrebbe essere fiorito quando si vuole, ma sarebbe certamente più categorico: lo « *et magis est* », che introduce le frasi che colpiscono l'immaginazione dell'a. rende invece probabile che il rielaboratore del frammento non conoscesse la famosa costituzione giustiniana e che egli ragionasse con la sua testa (o meglio secondo quelle che dovevano essere le direttive di pensiero, in materia, del diritto postclassico), cioè che la costituzione giustiniana ancora non fosse stata emanata quando il frammento ulpiano era rielaborato. Dunque, il compilatore di *Inst.* 3.3.1 non ha rielaborato